



## COMUNE DI VOGHIERA (Provincia di Ferrara)

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.

Regolamento adottato con delibera consiliare n. 39 del 22/06/2011 e modificato con Delibera consigliere n. 56 del 23/09/2014

#### INDICE DEL REGOLAMENTO

<b>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.....</b>	
TITOLO I.....	
GENERALITÀ.....	
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
Art. 2 DEFINIZIONI.....	
TITOLO II.....	
ATTIVITÀ RUMOROSE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI, DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, PUBBLICI ESERCIZI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE.....	
Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	
Art. 4 REQUISITI ACUSTICI.....	
CAPO I.....	
ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE NON TEMPORANEE.....	
ART. 5 COMUNICAZIONE.....	
ART. 6 AUTORIZZAZIONE.....	
ART. 7 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	
ART. 8 PICCOLI TRATTENIMENTI ED ATTIVITÀ ACCESSORIE PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI.....	
ART. 9 INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEGLI ABITANTI DELLE AREE LIMITROFE AI PUBBLICI ESERCIZI.....	
CAPO II.....	
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ / ABITABILITÀ ED AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ.....	
ART. 10 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	
ART. 11 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	
TITOLO III.....	
ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO: MANIFESTAZIONI, CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI, ALTRE PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	
CAPO I.....	
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	
ART. 12 DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA.....	
ART. 13 LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	
ART. 15 CARATTERE DI TEMPORANEITÀ.....	
ART. 16 RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO.....	
ART. 17 MANIFESTAZIONI - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.....	
ART. 18 ESCLUSIONI.....	
CAPO II.....	

[CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....](#)  
[ART. 19 CANTIERI. REGOLE GENERALI.....](#)  
[ART. 20 CANTIERI. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....](#)  
[CAPO III.....](#)  
[ALTRE PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....](#)  
[ART. 21 ATTIVITA' AGRICOLE.....](#)  
[ART. 22 PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....](#)  
[ART. 23 SORGENTI SONORE IN GENERE.....](#)  
[ART. 24 SANZIONI.....](#)  
[ART. 25 TAVOLO DI MONITORAGGIO.....](#)  
[ART. 26 AUTORITA' COMPETENTE.....](#)  
[ART. 27 ENTRATA IN VIGORE.....](#)

[TABELLA 1\).....](#)  
[TABELLA ESEMPLIFICATIVA.....](#)

ALLEGATI:

- Allegato A - Comunicazione Rumore
- Allegato B – Richiesta Nulla Osta Acustico
- Allegato 1 – Comunicazione Manifestazione
- Allegato 2 – Richiesta Autorizzazione in deroga Manifestazione
- Allegato 3 – Comunicazione Cantiere
- Allegato 4 – Richiesta Autorizzazione in deroga Cantiere

## TITOLO I **GENERALITA'**

### **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447 e della L.R: 15/2001 per lo svolgimento sul territorio comunale di attività rumorose, tenuto altresì conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con la direttiva 45/2002.
2. Il regolamento definisce, per dette attività, il procedimento concernente il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti ivi fissati sia per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia per lo svolgimento di altre attività comportanti rumore.
3. Il regolamento definisce inoltre, sulla scorta degli indirizzi dettati dalla predetta direttiva regionale, regole per l'attività di cantiere, l'attività agricola, ed altre particolari forme di emissioni rumorose che, per loro caratteristica, sono temporanee in quanto si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
4. Il presente regolamento assume, peraltro, il riposo delle persone come un diritto imprescindibile, e, coordinandolo con l'esercizio di attività d'impresa, lo tutela in tutte le sue forme. A tal fine definisce una ulteriore disciplina di dettaglio.
5. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale.

### **Art. 2 DEFINIZIONI**

1. Si definiscono:
  - a) **Attività Rumorosa**: l'attività che causa l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
  - b) **Attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.
  - c) **Inquinamento acustico esterno** : il rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
  - d) **Inquinamento acustico interno** : il rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' RUMOROSE: ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI, DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, PUBBLICI ESERCIZI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE**

#### **Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano:

- a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c, d, e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti dagli artt. 2 e 15 del presente Regolamento;
- alle attività produttive e commerciali diverse da quelle sopra indicate, presso le quali siano installati macchinari o impianti rumorosi, che non presentano le caratteristiche di temporaneità degli artt. 2 e 15 del presente Regolamento.

#### **Art. 4 REQUISITI ACUSTICI**

1. All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 3, l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.

2. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i circoli privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi indicati.

3. La richiesta di permesso di costruire o altro titolo abilitativo per le strutture di cui al presente titolo deve contenere la documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri definiti dalla Regione con Delibera G.R. n. 673/2004, così come stabilito nell'art. 10 del presente regolamento.

4. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

5. Qualora ad una richiesta di trasferimento di autorizzazione esistente o di nuova autorizzazione d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire/autorizzazione edilizia, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione d'esercizio.

## **CAPO I**

### **ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NON TEMPORANEE**

#### **ART. 5 COMUNICAZIONE**

1. Lo svolgimento ex novo delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero il trasferimento, la modifica e/o l'ampliamento di dette attività, che non utilizzano macchinari rumorosi, che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, ovvero per le quali si prevedono valori di emissione o immissione di rumore non superiori a quelli consentiti dalla legge, comporta l'obbligo di inoltrare apposita comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Voghiera (*Allegato A - Comunicazione Rumore*).

2. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta se ed in quanto la stessa sia già stata depositata agli atti comunali quale allegato ad altro procedimento, che dovrà essere specificato a cura dell'interessato, e sempre che tale comunicazione si configuri ancora valida ed attuale

3. La comunicazione di cui al presente articolo, resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (autocertificazione), deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del titolare dell'attività (o del legale rappresentante) e/o dell'eventuale persona giuridica rappresentata;
- b) descrizione esatta e dettagliata dell'attività da esercitare;
- c) ubicazione dei locali e/o dell'area da destinare all'esercizio dell'attività;
- d) data di inizio dell'attività;
- e) dichiarazione attestante che l'attività che si intende esercitare non utilizza macchinari rumorosi, che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico, ovvero che non produrrà valori di emissione e di immissione superiori a quelli consentiti dalla legge, come individuati dalla zonizzazione acustica comunale.

## **ART. 6 AUTORIZZAZIONE**

1. Lo svolgimento ex novo delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero il trasferimento, la modifica e/o l'ampliamento di dette attività, per le quali si prevedono valori di emissione o immissione di rumore superiori a quelli consentiti dalla legge, hanno l'obbligo di ottenere preventivamente apposita autorizzazione (Nulla Osta Acustico) ove saranno prescritte le misure per il contenimento dell'inquinamento acustico entro i limiti di legge (*Allegato B – Nulla Osta Acustico*).

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Voghiera. Il termine per l'istruttoria e per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni. L'autorizzazione comprende condizioni, termini, modalità e prescrizioni circa il controllo ed il contenimento dell'inquinamento acustico entro i limiti di legge.

3. L'autorizzazione ha una validità di anni 4 e viene rinnovata a richiesta dell'interessato qualora ricorrano le condizioni previste dal presente Regolamento.

4. In caso di modifica della ragione sociale della ditta e/o del titolare dell'attività in corso di validità dell'autorizzazione, dovrà essere richiesta la voltura dell'atto.

5. La domanda di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi:

- a) Generalità del titolare dell'attività (o del legale rappresentante) e/o dell'eventuale persona giuridica rappresentata;
- b) Descrizione esatta e dettagliata dell'attività da esercitare;
- c) Ubicazione dei locali e/o dell'area da destinare all'esercizio dell'attività;
- d) Elencazione e descrizione degli immobili (aree ed edifici) circostanti ai locali e/o alle aree da destinare all'esercizio dell'attività;
- e) Classificazione dello strumento urbanistico di Zonizzazione Acustica relativa ai locali e/o all'area da destinare all'esercizio dell'attività nonché relativa agli immobili (aree ed edifici) circostanti.

6. La domanda deve essere corredata da una documentazione di Impatto Acustico, come descritta all'art. 10, contenente tra l'altro l'indicazione delle misure previste per ridurre entro i limiti di legge o eliminare l'inquinamento acustico provocato dallo svolgimento dell'attività.

7. La documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo non è dovuta se ed in

quanto la stessa sia già stata depositata agli atti comunali quale allegato ad altro procedimento, che dovrà essere specificato a cura dell'interessato, e sempre che tale documentazione si configuri ancora valida ed attuale.

8. Dovranno essere osservate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

### **ART. 7 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

1. In caso di cessazione dell'attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, il titolare ha l'obbligo di inviare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Voghiera una comunicazione entro 30 giorni dalla cessazione, allegando in restituzione l'eventuale autorizzazione.

### **ART. 8 PICCOLI TRATTENIMENTI ED ATTIVITA' ACCESSORIE PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI**

1. Sono altresì soggetti alle disposizioni del presente titolo i "*Piccoli trattenimenti*"<sup>(1)</sup> svolti presso i pubblici esercizi, come definiti e disciplinati dal Titolo VI dei "*Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*" approvato con Delibera C.C. n.30/2008.

2. Il piccolo trattenimento non può mai essere considerato temporaneo, in quanto espressione dell'attività imprenditoriale accessoria a quella prevalente e continuativa del titolare dell'attività di somministrazione e, pertanto, non può giovare delle deroghe previste dalla normativa sull'inquinamento acustico;

3. Ai sensi dell'art. 16 dei richiamati criteri di programmazione per lo svolgimento dei piccoli trattenimenti è necessario provvedere ad apposita comunicazione da inoltrare al Comune almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio.

4. Rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo anche l'attività accessoria consistente nell'offerta musicale di accompagnamento dell'attività di consumazione della clientela, fornita unicamente con radio, stereo o impianto di diffusione sonora, in quanto svolge una funzione di complemento della stessa. Tale attività accessoria musicale deve svolgersi internamente al locale a porte chiuse, per il suo svolgimento non è necessaria la comunicazione di cui al comma 3 e non può protrarsi oltre le ore 24,00.

5. Per aversi attività accessoria di accompagnamento musicale o di piccolo trattenimento di natura musicale, è inoltre necessario che il locale di somministrazione rimanga identico (senza trasformazioni logistiche) sia in presenza che in assenza della stessa. Non debbono esservi strutture particolari (pedane o palchi, sistemazione a platea delle sedie, consolle per DJ, consolle per Karaoke o similari) non deve essere destinato in tutto o in parte uno spazio esclusivo o prevalente uso di spettacolo o trattenimento.

6. Qualora si preveda per lo svolgimento di piccoli trattenimenti o dell'attività accessoria musicale il superamento dei limiti dovrà essere presentata la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

7. La richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma non è dovuta se ed in quanto la stessa sia già stata rilasciata quale allegato ad altro procedimento, che dovrà essere specificato a cura dell'interessato, e sempre che tale documentazione si configuri ancora valida ed attuale.

8. In attuazione del comma 1 lett. h) dell'art. 14 dei menzionati criteri di programmazione, sono stabiliti i seguenti limiti orari e temporali per lo svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali presso i pubblici esercizi, che dovranno svolgersi con il locale a porte chiuse:

- Dalle ore 17.00 alle ore 23.00 nelle giornate dalla domenica al giovedì;
- Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 nelle giornate di venerdì e sabato;

9. Gli spettacoli che non hanno le caratteristiche descritte del piccolo trattenimento accessorio (compresi gli orari

da rispettare) e che vengono organizzati all'interno o all'esterno dei locali di somministrazione (attività musicali all'aperto e/o al chiuso) dall'esercente, saranno assoggettati a tutte le norme in materia di pubblico spettacolo in particolare a quelle del T.U.L.P.S. ed a quelle che regolamentano le emissioni acustiche in manifestazioni temporanee.

10. E' consentito sino alle ore 24,00 l'utilizzo di giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, video games e similari, collocati sull'area di somministrazione esterna del locale.

---

**(1) Art. 13 - Definizione dei piccoli trattenimenti**

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione non soggette alla programmazione comunale.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 14.

5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo, salvo che:

- a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;
  - b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.
- 

## **ART. 9 INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEGLI ABITANTI DELLE AREE LIMITROFE AI PUBBLICI ESERCIZI**

1. Durante gli orari in cui è consentita la somministrazione debbono essere sempre adottate da parte dell'esercente tutte le misure necessarie a contenere la rumorosità della clientela sia all'interno che all'esterno del locale.

2. Qualora il locale disponga di "distesa" autorizzata l'esercente deve effettuare la somministrazione ai soli clienti che stazionano ai tavoli: a tal fine è pertanto obbligatorio che le aree esterne riservate siano chiaramente identificate ed attrezzate.

3. Nei giorni di chiusura e durante la sospensione notturna dell'attività, tavoli sedie e quant'altro serva allo stazionamento della clientela, debbono essere ritirati all'interno del locale o, comunque, resi inutilizzabili, onde evitare il protrarsi della sosta di persone che, specie durante le ore notturne, può turbare la quiete pubblica.

## **CAPO II**

**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA', AGIBILITÀ / ABITABILITÀ ED AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

### **ART. 10 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.**

1. Si deve provvedere alla verifica del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio di:

- permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

2. In particolare deve essere presentata documentazione di impatto acustico, conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona secondo Classificazione dello strumento urbanistico di Zonizzazione Acustica.

3. Tale documentazione va richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli già esistenti nel caso di modifiche o potenziamenti, che utilizzino impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo. In ogni caso tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

4. Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche o potenziamenti e nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario.

5. Qualora le caratteristiche acustiche delle stesse risultino inadeguate rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto in conformità ai principi di cui alla Legge 447/1995 ed ai criteri dettati dalla Regione.

#### **ART. 11 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

1. Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, secondo i criteri definiti dalla Regione, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):

- scuole ed asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli;
- privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;

2. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

#### **TITOLO III**

**ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO: MANIFESTAZIONI, CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI, ALTRE PARTICOLARI SORGENTI SONORE**



## **CAPO I MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

### **ART. 12 DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA**

1. Ai sensi della Delibera G.R. n. 45/02 sono manifestazioni a carattere temporaneo (in seguito denominate "manifestazioni") ai fini della disciplina relativa all'inquinamento acustico i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito;

### **ART. 13 LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

1. Tutto il territorio comunale, in difetto di specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica o di vincoli di altra natura – comprese motivazioni attinenti a viabilità, sicurezza ed ordine pubblico – potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, così come definite dall'art. 12 del presente regolamento.

### **ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

1. In considerazione del precedente articolo 13, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle manifestazioni non dipendono dal sito, salvo eventuale determinazioni specifiche dettate dalla zonizzazione acustica del territorio, ma dipendono unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi come specificate nella tabella allegata sub 1), che forma parte integrante del presente regolamento.

### **ART. 15 CARATTERE DI TEMPORANEITA'**

1. Per temporaneità di una manifestazione che produce inquinamento acustico si intende un periodo massimo che non deve mai superare 20 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno e di durata non superiore alle 4 ore al giorno.

2. Nel caso di durata superiore a 4 ore/giorno, l'evento con utilizzo del sonoro deve essere intervallato da un riposo almeno pari a 1 ora.

### **ART. 16 RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO**

1. Le manifestazioni temporanee elencate nella tabella sub 1), qualora siano svolte nel rispetto dei parametri, tutti, ivi indicati, non necessitano di richiesta esplicita di autorizzazione in deroga. Sarà compito del responsabile della manifestazione, sottoscrivere e trasmettere prima della manifestazione stessa apposita dichiarazione conforme all'*Allegato 1 – Comunicazione Manifestazione* ed attestante il rispetto dei limiti sopracitati.

2. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nella tabella sub 1) anche del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 180 dB(A) L<sub>Asmax</sub>, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

### **ART. 17 MANIFESTAZIONI - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.**

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti fissati dalla tabella allegata per le manifestazioni deve essere esplicitamente richiesta a cura dell'organizzatore della manifestazione almeno 45 giorni prima della data o delle date previste. In questo caso il responsabile dell'iniziativa deve richiedere allo Sportello Unico Attività Produttive comunale su

modello conforme all' *Allegato 2 – Richiesta Autorizzazione in deroga Manifestazione* specifica autorizzazione in deroga, corredandola della documentazione, di cui all'art. 10 del presente regolamento, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

2. Il richiedente deve congruamente motivare la richiesta di deroga, documentando l'oggettiva impossibilità, anche in relazione agli accorgimenti da adottarsi in funzione del tipo di spettacolo ovvero del luogo, di rientrare negli standard richiesti di emissioni rumorose.

3. L'autorizzazione in deroga deve essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

4. Le manifestazioni se organizzate direttamente dal Comune sono esenti dalla presentazione di richiesta in deroga, ferme restando le valutazioni in ordine all'impatto acustico dell'evento ed alla redazione della relativa documentazione.

## **ART. 18 ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i rumori prodotti durante le manifestazioni temporanee che derivano da altre sorgenti diverse da quelle sonore amplificate e non, esempio accessori quali: frigoriferi, congelatori, condizionatori, compressori, ecc, per i quali si applicano le disposizioni impartite dai limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4 (valori limiti differenziali di immissione). Sono in ogni caso fatti salvi i limiti disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

## **CAPO II**

### **CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

#### **ART. 19 CANTIERI. REGOLE GENERALI**

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

4. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

5. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva dichiarazione, conforme al modello di cui all' *Allegato 3 – Comunicazione Cantiere*, da allegare alla istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione per i lavori o al più tardi prima dell'inizio dell'attività a qualsiasi titolo autorizzata.

6. Assunti i limiti e le modalità di misurazione contenuti nella direttiva G.R. 45/2002, per contemperare le esigenze

del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

7. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

8. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

9. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

## **ART. 20 CANTIERI. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

1. Le attività di cantiere che per motivi particolari contingenti e documentabili non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata apposita domanda, da allegare alla istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione per i lavori o al più tardi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività a qualsiasi titolo autorizzata, allo Sportello Unico Attività Produttive con le modalità previste nell'*Allegato 4 – Richiesta Autorizzazione in deroga Cantiere* corredata, qualora la rilevanza dell'opera e l'impatto sul diritto al riposo delle persone lo ritenga necessario, della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga, se non motivatamente negata, è rilasciata eventualmente previa acquisizione del parere di ARPA.

2. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture è richiesta la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

### **CAPO III**

## **ALTRE PARTICOLARI SORGENTI SONORE**

### **ART. 21 ATTIVITA' AGRICOLE**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

### **ART. 22 PARTICOLARI SORGENTI SONORE**

1. Il presente articolo fornisce alcune regole l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

- a) **Macchine da giardino**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

b) **Altoparlanti**

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

c) **Cannoncini antistorno**

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 minuti;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

d) **Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine**

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

## **ART. 23 SORGENTI SONORE IN GENERE**

1. Al di fuori dei casi specificamente disciplinati, l'esercizio di attività potenzialmente rumorose rientranti nella conduzione della propria attività privata (radio, stereo, strumenti musicali, TV, lavori domestici, etc.), è generalmente consentito.

2. Qualora, peraltro, l'esercizio di queste attività determini una immissione di rumore atta concretamente ad arrecare disturbo le attività stesse sono consentite, fatta salva la tutela garantita dagli articoli 844 c.c. e 659 c.p., esclusivamente entro i seguenti orari:

- dalla domenica al Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00.
- dal Venerdì al Sabato e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00.

3. Al di fuori delle predette fasce orarie, la sussistenza delle circostanze atte a determinare un rumore come disturbante, da verificare presso il punto di effettivo disturbo, è certificato da apposito verbale di sopralluogo redatto da parte delle forze di polizia locale e statale presenti sul territorio ed all'uopo intervenute.

4. Il predetto verbale deve contenere la dichiarazione che del sopralluogo è stato reso edotto il responsabile della fonte disturbante, con l'invito a cessarne le cause. Un successivo sopralluogo verbalizzato dal quale emergesse il permanere del disturbo costituisce titolo imprescindibile per l'irrogazione della sanzione di cui al 2° comma dell'articolo 24.

5. Copia dei verbali di sopralluogo, al fine di creare una banca dati specifica e verificare la recidiva, sono comunque trasmessi al Comando di Polizia Municipale che provvede alla eventuale irrogazione della sanzione.

6. Sono comunque fatti salvi tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno adottare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli articoli 50 e 54 del DPR 267/2000 e s.m.i.. Qualora sia richiesto da eccezionali ed

urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

## **ART. 24 SANZIONI**

1. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in particolare per quanto attiene il rispetto dei parametri di rumore e temporali fissati in *tabella 1*) ovvero quelli autorizzati in deroga, sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95. I parametri di misura riportati nella tabella 1) sono rilevati in faccia agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. n. 45/2002. L'attività di controllo è demandata all'ARPA, al Corpo di Polizia municipale ed alle Forze dell'ordine statali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La violazione di quanto disposto dall'articolo 23, qualora supportata da idoneo verbale di sopralluogo, è punita con la sanzione amministrativa da 75,00 a 450,00 Euro.

3. La mancata comunicazione preventiva in caso di rispetto dei limiti così come prevista agli articoli 16, 1° comma ed 19, 5° comma, è punita con la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro.

4. La mancata richiesta di autorizzazione in deroga di cui agli articoli 17 e 20 in caso di non rispetto dei limiti è punita con la sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 Euro.

## **ART. 25 TAVOLO DI MONITORAGGIO**

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale costituire un tavolo di monitoraggio in merito all'applicazione del presente regolamento, di verifica di eventuali criticità, formulando osservazioni e possibili correttivi in ordine a questioni attinenti il regolamento, in contatto con forze dell'ordine, autorità sanitarie ed Arpa.

2. La composizione del Tavolo, qualora istituito, dovrà essere la seguente:

- |  |            |
|--|------------|
| • Sindaco o Assessore delegato in materia di commercio   | Presidente |
| • Assessore alle Politiche Giovanili   | Componente |
| • Due rappresentanti delle Associazioni di categoria   | Componente |
| • Un rappresentante dei Comitati dei residenti (se costituiti)   | Componente |
| • Un rappresentante della Polizia Municipale   | Componente |
| • Il Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente del Comune di Voghiera o suo delegato | Componente |

3. Il presidente stabilisce un calendario annuale per la convocazione del tavolo, qualora costituito.

## **ART. 26 AUTORITA' COMPETENTE**

1. Autorità competente a ricevere il ricorso avverso il verbale di accertamento di illecito amministrativo elevato per violazione del presente regolamento, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Responsabile del Settore

competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga.

2. Fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative irrogate è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della medesima legge.

#### **ART. 27 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 15 all'Albo Pretorio Informatico Comunale.

**TABELLA 1)**

Cat.	TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO	Durata (in ore)	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LA slow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario:	Limite orario:
							venerdì, sabato e prefestivi	restanti giorni
A	<b>Concerti al chiuso</b> (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es palazzetto dello sport, pinacoteca ecc.)			70	75	108	24,00	23,30
B	<b>Concerti all'aperto</b>	>1000	4	95	100	108	24,00	23,30
C	<b>Concerti/spettacoli all'aperto</b>	>200	4	85	90	108	24,00	23,30
D	<b>Cinema all'aperto</b>		4	85	90	108	24,00	23,30
E	<b>Discoteche e similari all'aperto</b>	>200	4	70	75	108	24,00	23,30
F	<b>Attività musicali all'aperto</b> (piano/bar esercitato a supporto di una attività principale di bar, gelateria, ristorante, piscina, pub, pista del ghiaccio, ecc),	<200	4	70	75	108	24,00	23,30
G	Impianti sonori delle attrazioni degli <b>spettacoli viaggianti</b> (giostre)			70	75	108	dalle ore 9,00 alle ore 24,00	dalle ore 9,00 alle ore 23,30

**TABELLA ESEMPLIFICATIVA**

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO	
	RISPETTO DEI LIMITI (tab. 1)	NON RISPETTO DEI LIMITI (tab. 1)
<b>MANIFESTAZIONI</b>	<b>Comunicazione</b>	<b>Autorizzazione in deroga</b>
	<b>autocertificazione</b>	corredando la richiesta con relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale
<b>CANTIERI</b>	<b>Comunicazione</b>	<b>Autorizzazione in deroga</b>
	<b>autocertificazione</b>	corredando la richiesta con relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (qualora la rilevanza dell'opera e l'impatto sul diritto al riposo delle persone lo ritenga necessario) e/o, se richiesto, dal parere ARPA